Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 marzo 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 19 *settembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *febbraio* 1975 *registro n.* 3 *Difesa, foglio n.* 57

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di Forlì. — Durante quattordici mesi di dura lotta contro l'oppressione tedesca e fascista esprimeva e sosteneva coraggiosamente le formazioni partigiane che operarono nella regione contro le forze armate nemiche logorandole e rendendo loro oneroso il movimento sulle rotabili romagnole e sulla linea ferroviaria Forlì-Faenza, costituenti importanti assi di alimentazione del loro sforzo operativo sul fronte.

All'azione dei volontari armati, affiancava quella, non meno efficace, dei lavoratori che sabotando gli impianti industriali impedivano l'attuazione di un loro predisposto trasferimento in Germania.

Il contributo di caduti e martiri civili, le sofferenze e le distruzioni subite dalle genti forlivesi nella loro ostinata opposizione alla sopraffazione nemica, testimoniano la loro assoluta dedizione ai più alti ideali di Patria, libertà e giustizia. — Zona di Forlì, 8 settembre 1943-novembre 1944.

(2562)

Decreto del Presidente della Repubblica 19 *settembre* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *febbraio* 1975 *registro n.* 3 *Difesa, foglio n.* 56

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di Cesena (Forlì). — Fedele ad antiche e gloriose tradizioni patriottiche e democratiche, la città di Cesena sin dall'armistizio dell'8 settembre 1943 fu centro di decisa reazione e di lotta contro l'oppressione tedesca e fascista.

Esprimendo e sostenendo coraggiosamente agguerrite forze partigiane, la cui organizzazione ebbe inizio con la costituzione della prima base dei volontari a Pieve di Rivoschio e nella circostante zona collinare, durante quattordici mesi di duro impegno operativo, i cesenati contribuirono validamente ad imporre un consistente logoramento alle forze nemiche ed a danneggiarne mezzi ed apprestamenti. — Zona di Cesena, 8 settembre 1943-novembre 1944.

(2563)

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 20 *gennaio* 1975 *registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *marzo* 1975 *registro n.* 4 *Difesa, foglio n.* 293

VECCHI Guglielmo, nato ad Alessandria il 5 dicembre 1898, caporale in congedo, distretto militare di Alessandria. — Gli è stata ripristinata dal 25 marzo 1974 la concessione della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » di cui al regio decreto 14 settembre 1919 e revocata con regio decreto 7 febbraio 1929.

(2564)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **881.**

Concessione della bandiera di guerra al reparto volo stato maggiore dell'Aeronautica militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera di guerra al reparto volo stato maggiore dell'Aeronautica militare.

La bandiera sarà custodita presso il comando del reparto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974, n. **882.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cagliari con atto 18 giugno 1969, n. 18179 di repertorio a rogito notaio Ugo Pasolini, dei mobili e delle attrezzature tecnico-scientifiche costituenti la dotazione del laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1974, n. **883.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Ente teatro comunale di Treviso ».

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Ente teatro comunale di Treviso », in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1974, n. **884.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Alberto e Antonietta Matarelli », in Milano.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Alberto e Antonietta Matarelli », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 29

LEGGE 20 marzo 1975, n. **56.**

Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1975

LEONE

MORO — REALE — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 marzo 1975, n. 57.

Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire mille miliardi per la predisposizione e la realizzazione di un programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.

Tale programma verrà comunicato al Parlamento dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro per la difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare nonché l'elenco degli enti, delle società od imprese con le quali sono stati stipulati i contratti o gli atti di concessione di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Ministro per la difesa è autorizzato ad avvalersi, mediante atti di concessione ovvero mediante contratti stipulati anche direttamente a trattativa privata, di enti, società od imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici e siano di assoluta fiducia.

L'ente, società od impresa cui è stata conferita la concessione o l'appalto ha facoltà di avvalersi — per la produzione, fornitura o montaggio, da indicarsi nell'atto di concessione o nel contratto di cui al precedente comma, di apparecchiature di particolare natura — di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministero della difesa.

Per i progetti e i contratti nonché per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costituito il comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal capo di stato maggiore della Marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 3.

E' in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, società od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

Art. 4.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sarà inscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di:

esercizio 1975	lire	milioni	30.000
esercizio 1976	lire	milioni	50.000
esercizio 1977	lire	milioni	80.000
esercizio 1978	lire	milioni	135.000
esercizio 1979	lire	milioni	155.000
esercizio 1980	lire	milioni	145.000
esercizio 1981	lire	milioni	135.000
esercizio 1982	lire	milioni	110.000
esercizio 1983	lire	milioni	95.000
esercizio 1984	lire	milioni	65.000

Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1975

LEONE

MORO — FORLANI — ANDREOTTI — COLOMBO DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. 58.

Modificazione all'art. 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che ha approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'art. 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« I dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva delle macchine agricole debbono avere le stesse caratteristiche prescritte per quelli dei motoveicoli e degli autoveicoli, salvo che non sia diversamente disposto.

Il numero dei dispositivi delle macchine agricole semoventi è fissato come appresso:

a) due luci di posizione anteriori che possono essere montate in posizione arretrata purchè siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m, l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 1,90 m, ovvero tra 0,30 e 2,30 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;

b) due luci di posizione posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m; l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 1,90 m; l'altezza massima può raggiungere 2,30 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;

c) due proiettori che debbono essere di tipo approvato per autoveicoli oppure per motoveicoli. Davanti ad essi può essere applicata una griglia di protezione parasassi purchè non riflettente. I proiettori possono essere forniti anche di luce abbagliante, ma nella circolazione su strada debbono essere impiegati soltanto i fasci di luce anabbagliante. Essi possono essere montati in posizione arretrata purchè siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi ad altezza da terra compresa tra 0,50 e 1,20 m; l'altezza massima può raggiungere 1,35 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;

d) due catadiottri rossi posteriori che debbono essere di classe I. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m, l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 0,90 m; l'altezza massima può raggiungere m 1,50 qualora non risulti possibile, con soluzioni tecniche razionali, rispettare il limite prescritto;

e) due luci d'ingombro anteriori e due posteriori se la macchina è di dimensioni eccezionali, applicate con le modalità dell'art. 194;

f) la luce della targa che deve essere di tipo approvato per motoveicoli.

Eventuali proiettori o fanali per il lavoro agricolo, comunque disposti, debbono essere inclinati verso il basso nella circolazione su strada in modo da non recare pregiudizio. Se la macchina porta anteriormente un attrezzo e questo copre alcuni dispositivi, questi debbono essere applicati avanti all'attrezzo o al disopra di esso; in quest'ultimo caso, qualora trattisi di proiettori e la nuova altezza di applicazione superi il massimo valore prescritto, i proiettori stessi debbono essere regolati con forte inclinazione verso il basso. In ogni caso la linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve incontrare il terreno dinnanzi al veicolo a distanza non superiore a 10 metri.

Il numero dei dispositivi delle macchine agricole trainate è fissato come appresso:

a) due luci di posizione posteriori applicate con le stesse modalità di quelle delle macchine agricole semoventi;

b) due catadiottri rossi triangolari applicati con le stesse modalità di quelli delle macchine agricole semoventi;

c) due catadiottri bianchi anteriori che debbono essere di classe I, applicati con le stesse modalità delle luci di posizione anteriori delle macchine agricole semoventi;

d) due luci d'ingombro posteriori se la macchina agricola trainata è di dimensioni eccezionali, applicate con le modalità dell'art. 194;

e) luce della targa, che deve essere di tipo approvato per autoveicoli o motoveicoli.

Sulle macchine agricole trainate è consentita l'applicazione degli indicatori di direzione e delle luci di arresto.

Le macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, qualora non occultino con la loro sagoma i dispositivi di segnalazione visiva del veicolo trattore, possono essere prive dei dispositivi di segnalazione prescritti; in caso contrario, i dispositivi prescritti possono essere montati su supporto amovibile.

Un dispositivo di segnalazione visiva posteriore si intende occultato quando il suo campo di visibilità geometrica non sia almeno pari a quello prescritto per l'analogo dispositivo posteriore dei motoveicoli a due ruote anteriori ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1975, n. **59.**

Istituzione di un consolato di 2ª categoria in San Juan de Portorico (USA) e soppressione del vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in San Juan de Portorico (USA) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in San Juan de Portorico (USA) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato e le Isole Vergini americane.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1975

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **60.**

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonchè modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 689, nonchè della legge 13 giugno 1952, n. 693, al fine di coordinare la disposizione dell'art. 13, lettera *b*), della legge stessa con la nuova disciplina di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 15, primo comma, della predetta legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 15 - nel terzo comma alla lettera *d*) sono soppresse le parole « in quanto conviventi con il contribuente ».

Art. 72 - nel primo comma:

al n. 10) sono soppresse le parole: « se trattasi di imprese di trasporto »;

il n. 12) è sostituito dal seguente: « tutti gli altri costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa ovvero il tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione forfettaria di tali altri costi ».

Dopo l'art. 88 è aggiunto il seguente:

Art. 88-*bis* - *Riferimenti legislativi ad imposte abolite.* — Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8, al netto delle detrazioni previste nell'art. 10, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera le 960.000 lire. Quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere *a*) e *b*), il predetto ammontare viene elevato di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente considerato.

Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 8 aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma precedente quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente.

Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8, aumentato dei redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di 240.000 lire per il contribuente, di 100.000 lire per ciascun componente la famiglia che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta, e di 360.000 lire per ogni reddito di lavoro dipendente.

Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in 240.000 lire o nel rispettivo multiplo.

Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie *B* e *C/1* ai redditi netti d'impresa e di lavoro autonomo determinati ai sensi dei titoli IV e V, diminuiti di 360.000 lire, e per la categoria *C/2* ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati determinati ai sensi del titolo IV, diminuiti di 840.000 lire. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 il riferimento va fatto alla quota del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della società o associazione, diminuito di 360.000 lire, imputabile all'interessato.

Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a 360.000 lire ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi diversi.

Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.

Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, diversi da quelli indicati nei commi primo, secondo e terzo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al precedente comma anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1 e 4 della tabella allegata *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 5 - nel secondo comma sono aggiunte le parole « e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ».

Art. 22 - è aggiunto il seguente comma:

« I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile ».

Art. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 1 - nel quarto comma, alla lettera *c*), le parole « ad annue L. 840.000 » sono sostituite con le parole « ad annue L. 1.200.000 »; ed è aggiunta la seguente lettera: « *e*) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili ».

Art. 5 - i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Gli enti indicati alla lettera *c*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio

relativo alle attività commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario.

Le società e gli enti indicati alla lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni equiparate né gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20 e non abbiano optato per il regime ordinario ».

Art. 15 - nel terzo comma sono soppresse le parole: « e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa ».

Art. 18 - nel quarto comma le parole « ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite con le parole « ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

E' aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del limite stabilito nel primo e nel settimo comma e della deduzione forfettaria prevista nel n. 12) dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le cessioni di carburanti effettuate dai gestori degli impianti di distribuzione si considerano ricavi i corrispettivi al netto dell'imposta di fabbricazione e per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori ».

Art. 20 - è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ».

Art. 26 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: 1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera *d*) dello stesso articolo; 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti indicati alla lettera *d*) dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta è applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 ».

Art. 30 - nel secondo comma le parole « o manifestazioni di qualsiasi genere » sono sostituite con le parole « , competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere ».

Art. 70 - è aggiunto il seguente comma:

« Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

Art. 71 - sono aggiunti i seguenti tre commi:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.

Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975 ».

Art. 4.

Dopo l'art. 100-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1974, n. 116, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 100-*sexies* - *Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno* 1974. — L'imposta su reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'art. 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli articoli 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.

Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

Per la iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno.

Art. 5.

Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 1 - nel primo comma le parole « entro il 31 marzo 1975 » sono sostituite con le parole « entro il 30 aprile 1975 ».

Art. 3 - nel primo comma le parole « entro il 31 marzo 1975 » sono sostituite con le parole « entro il 30 aprile 1975 ».

Nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Se l'ammontare dei ricavi non ha superato i trecento milioni di lire la mancata redazione del libro giornale e delle scritture ausiliarie cronologiche per l'anno 1974 non comporta applicazione delle norme relative alla omessa tenuta delle scritture contabili ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunto il seguente periodo: « Qualora l'imposta sia applicata per decorso del decennio la dilazione di pagamento non può in nessun caso superare i tre anni ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) con un contributo annuo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante ruoli e in misura percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante versamenti diretti ».

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. **61**.

Norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 febbraio 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 7/1975 del 27 marzo 1975;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

2° gruppo: reti fino a 500 abbonati.

Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti.

Categoria *B* - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

Art. 2.

Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:

Reti del 1° gruppo:

Categoria *A*	L.	1.500
Categoria *B* simplex	»	5.500
Categoria *B* duplex	»	3.000
Categoria *C*	»	12.500

Reti del 2° gruppo:

Categoria *A*	L.	1.500
Categoria *B* simplex	»	4.400
Categoria *C*	»	9.200

Sul canone di abbonamento per gli apparecchi principali previsto per la categoria *C* è accordata la riduzione del 25% per gli abbonamenti in uso a:

1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici.

I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

Art. 3.

Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 4.

Oltre ai canoni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è dovuto dall'abbonato per ogni apparecchio principale un importo trimestrale corrispondente ai seguenti scatti di contatore:

Categoria *A*	n. 300
Categoria *B* simplex	n. 200
Categoria *B* duplex	n. 150
Categoria *C*	n. 450

Gli scatti relativi a ciascun apparecchio principale, cumulativamente per comunicazioni urbane, in teleselezione e per gli altri servizi, sono computati in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, solo per la parte eccedente gli scatti di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

	Nuovo impianto	Trasloco
Categorie *A* e *B*	L. 80.000	L. 50.000
Categoria *C*	L. 100.000	L. 70.000

Per la categoria *B* una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 30.000, è rateizzata in otto trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente articolo sono ridotti alla metà.

Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20% del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente tra detto perimetro e la sede dell'utente stesso. I criteri per la determinazione di tali contributi sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su proposta motivata della società concessionaria.

Detta quota, nel caso di collegamento duplex, è ridotta alla metà e si applica a ciascuno dei coutenti.

Per la determinazione del perimetro dell'abitato si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.

Art. 7.

Per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali, qualunque ne sia il numero complessivo, è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:

Categorie *A* e *B*	L.	800
Categoria *C*	»	1.000

Per gli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è ridotto del 20 %.

Il canone trimestrale di abbonamento per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 300.

Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.

Art. 8.

Per i seguenti tipi di impianto supplementare installati dalla società concessionaria sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore) . . . . L. 3.100

b) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno . . . . . . L. 600
c) presa a spina supplementare . . . . » 900
d) apparecchio oltre il primo su impianti a spina . . . . . . » 1.600
e) apparecchio da tavolo di tipo normale principale o derivato . . . . . . » 600
f) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 3.000

Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto o trasloco è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 6.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei all'installazione dell'apparecchio principale.

Art. 9.

Per gli impianti supplementari di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per gli impianti di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 8, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:

a) impianti intercomunicanti:
per ogni apparecchio . . . . L. 3.200
b) impianti a centralino manuale:
per ogni apparecchio . . . . » 1.900
c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni entranti e uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio a operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione:
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati . . . . » 3.200
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati . . . . » 2.700
d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc.):
per ogni apparecchio . . . . » 600
e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore) . . . . » 1.800
f) soneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno . . . . » 450
g) presa a spina supplementare . . » 650
h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina . . . . » 1.000
i) supplemento per apparecchio con tastiera . . . . » 500
l) apparecchio da tavolo di tipo normale » 400
m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.) . . . . » 4.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.000 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.

Art. 10.

Ogni conversazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 37, corrispondenti ad uno scatto di contatore.

La tariffa per una conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50, IVA compresa.

Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo o secondo, la quota fissa di L. 200.

Art. 11.

La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

Art. 12.

Salvo quanto previsto nei successivi articoli 13, 14, 15 e 16, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Comunicazioni interurbane settoriali	1	140
Altre comunicazioni interurbane:		
fino a 15 km	1	70
da oltre 15 fino a 30 km	1	37,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	20
da oltre 60 fino a 120 km	1	15
da oltre 120 fino a 240 km	1	12
oltre 240 km	1	10,5

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 37.

Art. 13.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle 12,30 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	140
da oltre 15 fino a 30 km	1	75
da oltre 30 fino a 60 km	1	40
da oltre 60 fino a 120 km	1	30
da oltre 120 fino a 240 km	1	24
oltre 240 km	1	21

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 37.

Art. 14.

Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km . . .	1	45
da oltre 15 fino a 30 km	1	25
da oltre 30 fino a 60 km	1	15
da oltre 60 fino a 120 km	1	12
da oltre 120 fino a 240 km	1	9
oltre 240 km	1	8

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 37.

Art. 15.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 200, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

Comunicazioni interurbane settoriali . . L. 30

Altre comunicazioni interurbane:

fino a 15 km	L.	50
da oltre 15 fino a 30 km	»	100
da oltre 30 fino a 60 km	»	175
da oltre 60 fino a 120 km	»	250
da oltre 120 fino a 240 km	»	325
oltre 240 km	»	400

Art. 16.

Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice, escluse quelle settoriali, effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle 12,30 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle 24 dei giorni festivi, si applica una tariffa composta da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100, e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

fino a 15 km	L.	25
da oltre 15 fino a 30 km	»	50
da oltre 30 fino a 60 km	»	85
da oltre 60 fino a 120 km	»	125
da oltre 120 fino a 240 km	»	160
oltre 240 km	»	200

Art. 17.

L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

Art. 18.

A ciascuna conversazione interurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa interurbana, la tariffa di L. 75.

Art. 19.

Quando una conversazione tramite operatrice non ha luogo perchè, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuto un importo pari a L. 200.

Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere un importo pari a L. 200.

Art. 20.

Per l'invio di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con un abbonato, il richiedente deve pagare un importo pari a L. 200.

Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una conversazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre a quanto indicato nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

Art. 21.

Per le richieste di conversazioni presso i posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 12,30 alle 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi, la quota fissa dovuta dall'utente nei casi previsti dai precedenti articoli 10, terzo comma, 19 e 20 è stabilita nella misura di L. 100 ferma restando, ove prevista, la corresponsione per intero della tassa di recapito dell'avviso per espresso, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392.

Art. 22.

La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.000 per ognuna.

Art. 23.

La sopratassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20; essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

Detta sopratassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

Art. 24.

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano si applica un canone trimestrale di L. 1.200 con un minimo di L. 6.000.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1000 scatti trimestrali.

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2000 scatti trimestrali.

Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 30.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco, per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti, sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'art. 5.

Art. 25.

Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 11, i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L. 600.000
Circuiti interurbani:	
fino a 15 km	L. 990.000
da oltre 15 fino a 30 km . .	» 1.980.000
da oltre 30 fino a 60 km . .	» 3.465.000
da oltre 60 fino a 120 km . . .	» 4.950.000
da oltre 120 fino a 240 km .	» 6.435.000
oltre 240 km	» 7.920.000

Art. 26.

Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle conversazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 20 per ogni conversazione documentata.

Art. 27.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1° aprile 1975.

Le tariffe di cui agli articoli 10, primo comma, 12, 13 e 14 entrano in vigore al momento dell'avvenuta modifica degli impianti; fino a tale data rimangono in vigore le tariffe vigenti il 31 marzo 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. **62.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera diocesana di S. Pietro martire per la preservazione della fede », in Verona.

N. 62. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Opera diocesana di S. Pietro martire per la preservazione della fede », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 21

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Lampedusa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto interministeriale n. 54 del 23 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 108 del 30 aprile 1970, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Lampedusa ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Lampedusa e Linosa dal 27 marzo 1973 al 27 maggio 1973 e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto interministeriale sopracitato non ha presentato opposizione alcuna ditta;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Lampedusa è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 febbraio 1974

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

(2480)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 6/1975
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 7 febbraio 1975 e 26 febbraio 1975;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

1) Riunione della giunta del 7 febbraio 1975:

Provvedimento n. 3/1975 del 7 febbraio 1975: prezzo dei cementi (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1975);

Provvedimento n. 4/1975 del 7 febbraio 1975: prezzo zucchero (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1975).

2) Riunione della giunta del 28 febbraio 1975:

Provvedimento n. 5/1975 del 28 febbraio 1975: perequazione dei costi dello zucchero di importazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 7 marzo 1975).

Roma, addì 27 marzo 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(2666)

Provvedimento n. 7/1975. Tariffe telefoniche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 febbraio 1975;

Considerata la necessità di dare attuazione alla predetta delibera del C.I.P.E., secondo le direttive in essa espresse;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento n. 11/1972 del 12 agosto 1972, si dispone quanto segue:

CANONI DI ABBONAMENTO E CONTRIBUTI PER LA INSTALLAZIONE ED IL TRASLOCO DEGLI IMPIANTI

1) *Gruppi tariffari.*

Le reti urbane, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, sono suddivise nei seguenti 2 gruppi:

I gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

II gruppo: reti fino a 500 abbonati.

2) *Categorie di abbonamento.*

Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in tre categorie così determinate:

Categoria *A* - Abbonamenti ad uso di:

a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti.

Categoria *B* - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale.

Categoria *C* - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie *A* e *B*.

3) *Canoni di abbonamento degli apparecchi principali.*

I canoni trimestrali di abbonamento per gli apparecchi principali di tipo a muro sono stabiliti nella misura seguente:

Reti del I gruppo:

Categoria *A*	L. 1.500
Categoria *B* simplex	» 5.500
Categoria *B* duplex	» 3.000
Categoria *C*	» 12.500

Reti del II gruppo:

Categoria *A*	L. 1.500
Categoria *B* simplex	» 4.400
Categoria *C*	» 9.200

E' inoltre dovuto dall'abbonato un importo trimestrale corrispondente ai seguenti scatti di contatore:

Categoria *A*	n. 300
Categoria *B* simplex	» 200
Categoria *B* duplex	» 150
Categoria *C*	» 450

Le indicazioni del contatore di abbonato, che cumula gli scatti urbani, quelli extraurbani e degli altri servizi, verranno computate in sede di elaborazione trimestrale della bolletta, solo per la parte eccedente gli scatti di cui al comma precedente del presente punto 3).

Sul canone di abbonamento per gli apparecchi principali previsto per la categoria *C*, è accordata la riduzione del 25 % per gli abbonamenti in uso a:

a) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

b) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici.

4) *Supplementi di canone per apparecchi principali.*

Gli abbonati delle reti aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 km di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta alle tariffe ordinarie debbono corrispondere un canone di abbonamento supplementare pari allo 0,6 % del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

5) *Contributi per impianto o trasloco.*

I contributi per impianto o trasloco degli apparecchi principali entro il perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale alla quale deve essere collegato l'abbonato, sono stabiliti nella seguente misura:

	Nuovo impianto	Trasloco
Categoria *A* e *B*	L. 80.000	50.000
Categoria *C*	» 100.000	70.000

Per gli utenti della categoria *B* una quota del contributo spese di nuovo impianto, pari a L. 30.000, è rateizzata in otto trimestralità senza alcuna maggiorazione.

Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i proprietari o affittuari che siano diretti coltivatori di fondi rustici e per i coltivatori diretti, a qualunque titolo, di fondi rustici, i contributi relativi alla categoria *C* di cui al primo comma del presente punto 5) sono ridotti alla metà.

Il contributo supplementare di impianto o trasloco dovuto, oltre a quello di cui sopra, dagli abbonati da collegare fuori del perimetro dell'abitato, in cui è ubicata la centrale di competenza, è stabilito nella misura pari al 20% del costo del tratto di linea utilizzata dall'utente fra detto perimetro ed il luogo in cui deve essere installato l'apparecchio. I criteri per le determinazioni di tali contributi supplementari sono stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora si tratti di collegamento duplex, detto contributo supplementare, ridotto alla metà, si applica a ciascuno dei coutenti.

Nel caso di subentro si applica la metà del contributo previsto per il trasloco.

6) *Canoni di abbonamento per impianti interni.*

Il canone trimestrale di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella seguente misura:

Categoria *A* e *B*	L. 800
Categoria *C*	» 1.000

Agli alberghi e pensioni ufficialmente riconosciuti viene applicata una riduzione pari al 20%.

Il canone di abbonamento trimestrale per gli apparecchi, oltre il primo, su impianti a spina è stabilito nella misura di L. 300.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete esterna.

7) *Canoni di manutenzione e noleggio e contributi impianto e trasloco per gli impianti interni d'obbligo per la società concessionaria.*

I canoni trimestrali di manutenzione e noleggio per impianti supplementari d'obbligo per la società concessionaria sono stabiliti come segue:

a) derivazione interna semplice (compreso il commutatore)	L. 3.100
b) suoneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno	» 600
c) presa a spina supplementare .	» 900
d) apparecchio oltre il primo su impianto a spina	» 1.600
e) apparecchio da tavolo di tipo normale, principale o derivato .	» 600
f) supplemento per apparecchio con tastiera .	» 3.000

Il contributo spese di impianto o trasloco per gli impianti considerati nel presente punto 7) è pari — per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri — al corrispondente canone trimestrale complessivo di noleggio e manutenzione, oltre ad una quota di accesso di L. 6.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale.

8) *Canoni di manutenzione per gli impianti interni.*

I canoni trimestrali di sola manutenzione per impianti interni, di proprietà dell'utente o presi a nolo, sono stabiliti come segue:

a) impianti intercomunicanti:

per ogni apparecchio	L. 3.200

b) impianti a centralino manuale:

per ogni apparecchio .	» 1 900

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi e cioè: comunicazioni entranti ed uscenti, richiamata, trasferta, inoltro, rinvio ad operatrice, servizio notte e blocco alla teleselezione:

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 50 derivati .	» 3.200
per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 50 derivati .	» 2.700

d) servizi particolari su impianti a centralino automatico (selezione passante, documentazione del traffico, selezione abbreviata, ecc.):

per ogni apparecchio . . .	» 600
e) derivazione interna semplice (escluso il commutatore)	L. 1.800
f) suoneria, ricevitore, commutatore ed organo analogo, per ciascuno	» 450
g) presa a spina supplementare	» 650
h) apparecchio oltre il primo su impianto a spina	» 1.000
i) supplemento per apparecchio con tastiera . .	» 500
l) apparecchio da tavolo di tipo normale	» 400
m) dispositivo speciale installato sulla linea urbana o su linea derivata da impianto supplementare (selezionatore automatico, segreteria telefonica, ecc.)	» 4.000

Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.000 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione.

9) *Derivazioni esterne, collegamenti a centrali speciali e collegamenti diretti in genere.*

Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di derivazioni esterne e di collegamenti diretti urbani o di raccordi interurbani, si applica un canone trimestrale di L. 1.200 (con minimo di un chilometro).

Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

Quando invece il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma del presente punto 9), una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

Per ciascun allacciamento a commutatore interurbano o speciale, che comporti un rilegamento di lunghezza non superiore ai 10 chilometri, è dovuto un canone trimestrale di L. 30.000. Per l'eventuale eccedenza va applicato il canone di cui al primo comma del presente punto 9).

Il contributo spese impianto o trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai comma precedenti, è pari a quello stabilito per i traslochi dei collegamenti principali di cui al punto 5) del presente provvedimento.

10) *Canoni dei circuiti extraurbani.*

Per i circuiti extraurbani nazionali eventualmente necessari per la realizzazione delle derivazioni esterne, collegamenti a centrali interurbane o speciali, collegamenti diretti in genere, saranno applicati — in relazione alla distanza tariffaria tra i punti estremi — i canoni annui seguenti:

Circuiti settoriali	L. 600.000
Circuiti interurbani:	
sino a 15 km	» 990.000
da oltre 15 fino a 30 km	» 1.980.000
da oltre 30 fino a 60 km	» 3.465.000
da oltre 60 fino a 120 km	» 4.950.000
da oltre 120 fino a 240 km	» 6.435.000
oltre 240 km	» 7.920.000

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI URBANE, SETTORIALI ED INTERURBANE

11) *Tariffe per le conversazioni urbane.*

Le conversazioni scambiate tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, sono tassate con uno scatto di contatore del valore di L. 37.

La tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 50.

12) *Misurazione delle distanze.*

La tariffa per le comunicazioni che si svolgono fra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) resta stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

Per le comunicazioni che si svolgono tra settori diversi (interurbane), le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 km, purchè tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 km;

tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

Questi centri sono stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale in vigore.

Per le isole, sede di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori della isola stessa, l'ubicazione del centro di settore agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane verrà spostata sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 km dal centro di distretto.

Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

13) *Tariffe per le conversazioni teleselettive.*

La tariffa ordinaria di ciascuna comunicazione settoriale ed interurbana effettuata in teleselezione da utente verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'apparecchio richiedente, del numero degli impulsi indicato nella tabella seguente:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
Comunicazioni settoriali	1	140
Comunicazioni interurbane:		
sino a 15 km .	1	70
da oltre 15 fino a 30 km .	1	37,5
da oltre 30 fino a 60 km .	1	20
da oltre 60 fino a 120 km .	1	15
da oltre 120 fino a 240 km .	1	12
oltre 240 km	1	10,5

Il valore di ciascun impulso è fissato in L. 37.

Le tariffe relative alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, escluso il sabato, sono così fissate:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
sino a 15 km	1	45
da oltre 15 fino a 30 km .	1	25
da oltre 30 fino a 60 km .	1	15
da oltre 60 fino a 120 km .	1	12
da oltre 120 fino a 240 km .	1	9
oltre 240 km	1	8

Per le comunicazioni interurbane effettuate dalle ore 0 alle 8 e dalle 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 12,30 alle 24 del sabato, e dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, le tariffe ridotte sono le seguenti:

	Numero impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
sino a 15 km . . .	1	140
da oltre 15 fino a 30 km	1	75
da oltre 30 fino a 60 km	1	40
da oltre 60 fino a 120 km	1	30
da oltre 120 fino a 240 km	1	24
oltre 240 km	1	21

14) *Tariffe per le comunicazioni tramite operatrice.*

a) le tariffe per le comunicazioni tramite operatrice sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a lire 200 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni tre minuti di comunicazione:

Comunicazioni settoriali	L. 30
Comunicazioni interurbane:	
sino a 15 km	» 50
da oltre 15 fino a 30 km	» 100
da oltre 30 fino a 60 km	» 175
da oltre 60 fino a 120 km	» 250
da oltre 120 fino a 240 km	» 325
oltre 240 km	» 400

La quota fissa di cui sopra è dovuta anche per le comunicazioni urbane stabilite tramite operatrice.

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 200 indipendentemente dal tipo di traffico e dallo scaglione di distanza;

b) le tariffe ridotte relative alle comunicazioni interurbane tramite operatrice effettuate in partenza dai posti telefonici pubblici dalle ore 0 alle 8 e dalle 19,30 alle 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle 8 e dalle 12,30 alle 24 del sabato, e dalle ore 0 alle 24 nei giorni festivi, sono composte da una quota fissa per ogni comunicazione, pari a L. 100 cui si aggiungono le quote seguenti per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

sino a 15 km	L. 25
da oltre 15 fino a 30 km	» 50
da oltre 30 fino a 60 km	» 85
da oltre 60 fino a 120 km	» 125
da oltre 120 fino a 240 km	» 160
oltre 240 km	» 200

La tassa per gli avvisi, per i preavvisi, per le conversazioni rinunciate entro un'ora dalla richiesta e per le conversazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto, è pari a L. 100 indipendentemente dal tipo di traffico e dallo scaglione di distanza.

15) *Tariffe per le comunicazioni extraurbane effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.*

A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana, la tariffa di L. 75.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

16) Gli abbonati collegati ad una centrale equipaggiata per la documentazione del traffico interurbano ed internazionale, che viene fornita mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 20 per ogni comunicazione documentata.

17) La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.000 per ognuna.

18) Le tariffe interurbane riportate nel presente provvedimento sono comprensive della soprattassa di L. 20 per conversazione prevista dall'art. 292 del codice p t.

19) Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle ore 24 del 31 marzo 1975, ad eccezione delle tariffe di cui ai punti 11) e 13) le quali entreranno in vigore al momento dell'avvenuta modifica degli impianti e comunque non oltre il 10 aprile 1975.

Per le comunicazioni di cui ai sopra menzionati punti 11) e 13) avranno vigore, fino alla avvenuta modifica degli impianti, le tariffe vigenti al 31 marzo 1975.

20) Con successivo provvedimento — non appena saranno predisposti gli adeguamenti di centrale necessari — sarà disposta la tassazione delle conversazioni urbane con uno scatto di contatore per ogni tre minuti di durata.

L'introduzione della suddetta tassazione avverrà a partire dalle reti urbane delle aree metropolitane.

Roma, addì 27 marzo 1975

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(2648)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Guidonia Montecelio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1826/M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.078.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1807/M)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1808/M)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1809/M)

Autorizzazione al comune di Merì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Merì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1810/M)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.908.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1811/M)

Autorizzazione al comune di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1812/M)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1813/M)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1814/M)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1815/M)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1816/M)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1817/M)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1818/M)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1975, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1819/M)

Autorizzazione al comune di San Demetrio ne' Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1975, il comune di Belmonte del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364/M)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.619.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 marzo 1975, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 25 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	631,10	631,10	630,80	631,10	628,50	631,10	631 —	631,10	631,10	631,10
Dollaro canadese	630,50	630,50	630 —	630,50	628,56	630,45	630,50	630,50	630,50	630,50
Franco svizzero	251,26	251,26	250,70	251,26	253,10	251,25	251,35	251,26	251,26	251,25
Corona danese	115,74	115,74	115,80	115,74	115,90	115,75	115,69	115,74	115,74	115,70
Corona norvegese	128,44	128,44	128,10	128,44	127,82	128,45	128,30	128,44	128,44	128,43
Corona svedese	160,59	160,59	160,35	160,59	160,12	160,60	160,49	160,59	160,59	160,55
Fiorino olandese	264,28	264,28	264,80	264,28	265,30	264,25	264,20	264,28	264,28	264,26
Franco belga	18,255	18,255	18,29	18,255	18,33	18,30	18,22	18,255	18,25	18,25
Franco francese	149,80	149,80	149,90	149,80	149,85	149,75	149,80	149,80	149,80	149,70
Lira sterlina	1523,15	1523,15	1522,80	1523,15	1521,15	1523,10	1523 —	1523,15	1523,15	1523,15
Marco germanico	270,36	270,36	270,40	270,36	271,10	270,35	270,07	270,36	270,36	270,35
Scellino austriaco	38,036	38,036	38,05	38,036	38,20	38,05	38,0150	38,036	38,03	38 —
Escudo portoghese	26,20	26,20	26,05	26,20	26,10	26,15	25,95	26,20	26,20	26,20
Peseta spagnola	11,292	11,292	11,30	11,292	11,28	11,30	11,29125	11,292	11,29	11,28
Yen giapponese	2,185	2,185	2,20	2,185	2,19	2,20	2,19	2,185	2,18	2,18

Media dei titoli del 25 marzo 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,575
» 5 % (Città di Trieste)	93,100
» 5 % (Beni esteri)	91 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,150
» 5,50 % » » 1968-83	81,600
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	85,075
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,600
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,400
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,450
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,725
» poliennali 7 % 1978	96,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	631,05
Dollaro canadese	630,50
Franco svizzero	251,305
Corona danese	115,715
Corona norvegese	128,37
Corona svedese	160,54
Fiorino olandese	264,24
Franco belga	18,237
Franco francese	149,80
Lira sterlina	1523,075
Marco germanico	270,215
Scellino austriaco	38,025
Escudo portoghese	26,075
Peseta spagnola	11,292
Yen giapponese	2,187

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 13 *e* 14 *maggio* 1975 *presso l'infermeria militare marittima.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,62 ed a m. 0,82 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 700 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD);

membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (MD), contraggono una ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa e sono inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a tenente di vascello (MD) con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I sottotenenti di vascello (MD) che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 13.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 398

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (MD) NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

Istruzioni generali

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di sottotenente di vascello (MD) ha luogo esclusivamente a seguito di concorso, per esami, che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità) e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato, in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti di ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

Istruzioni speciali e programmi

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome e cognome. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con lo esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari. La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione, puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: Ambiente navale esterno; Ambiente navale interno: Ventilazione - Condizionamento - Riscaldamento a bordo delle navi; Igiene dell'alimentazione - Razione alimentare del marinaio; Controllo igienico dei principali alimenti; Approvvigionamento idrico della nave; Metodi di potabilizzazione dell'acqua; Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; Difesa del personale dalle malattie infettive; Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo *con o senza prole, con diritto* o *meno agli aumenti dei* limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . lì . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti; in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2541)

Concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed programmi di esami per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 15, 16 *e* 17 *luglio* 1975 *presso l'Accademia navale.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10;
visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5° Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 700 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CM);

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CM) ed un ufficiale superiore (CM); un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgeranno in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La commissione ha la facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 399

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E RELATIVE ISTRUZIONI.

(Decreto ministeriale 12 marzo 1952)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esami orali			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati oltre al componimento di lingua straniera obbligatoria, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

DIRITTO CIVILE

Tesi 1ª: Nozioni generali del diritto - Partizione del diritto - Le fonti del diritto in generale.
Tesi 2ª: Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.
Tesi 3ª: La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.
Tesi 4ª: Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.
Tesi 5ª: Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.
Tesi 6ª: Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.
Tesi 7ª: Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.
Tesi 8ª: Filiazione - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.
Tesi 9ª: Diritto successorio - I legittimari.
Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.
Tesi 11ª: Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.
Tesi 12ª: Diritti di obbligazione - Il contratto.
Tesi 13ª: Obbligazioni non contrattuali.
Tesi 14ª: Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.
Tesi 15ª: Tutela del diritto.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

Tesi 1ª: *a)* Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale; *b)* Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª: *a)* L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (institore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori); *b)* Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.
Tesi 3ª: *a)* Società ed impresa commerciale - Società personali; in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandata per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazione - Società cooperative - Mutua d'assicurazione; *b)* Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.
Tesi 4ª: *a)* Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti; *b)* Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.
Tesi 5ª: *a)* Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali; *b)* Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.
Tesi 6ª: *a)* Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni; *b)* Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.
Tesi 7ª: *a)* Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (chèque) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società; *b)* Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.
Tesi 8ª: *a)* Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta; *b)* Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.
Tesi 2ª: I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.
Tesi 3ª: Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.
Tesi 4ª: I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.
Tesi 5ª: Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.
Tesi 6ª: La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.
Tesi 7ª: L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le amministrazioni minori - L'autarchia.
Tesi 8ª: Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.
Tesi 9ª: Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.
Tesi 10ª: Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.
Tesi 11ª: Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.
Tesi 12ª: Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.
Tesi 13ª: Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di finanza, Comandi delle forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.
Tesi 14ª: La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.
Tesi 15ª: Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Tesi 1ª: Concetto del diritto internazionale: *a)* Diritto internazionale e diritto interno; *b)* Relazione tra diritto internazionale e diritto interno; *c)* Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª: Soggetti di diritto internazionale: *a)* Subbiettività giuridica internazionale; *b)* Società internazionale generale e particolare; *c)* Unione di Stati.

Tesi 3ª: Gli organi dei soggetti di diritto internazionale: *a)* Organi individuali e organi collettivi; *b)* Organi di funzione; *c)* Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª: I rapporti di diritto internazionale: *a)* Concetto e fattori costitutivi; *b)* Elementi accessori; *c)* Il trattato internazionale.

Tesi 5ª: *a)* Atto illecito internazionale, concetto; *b)* Responsabilità per l'atto illecito internazionale; *c)* Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª: Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica: *a)* Trattative tra le parti; *b)* Trattative per intromissioni di terzi; *c)* Arbitrato.

Tesi 7ª: L'organizzazione delle Nazioni Unite: *a)* L'assemblea e il Consiglio di sicurezza; *b)* Il Consiglio economico e sociale; *c)* Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª: La Corte internazionale di giustizia: *a)* Organizzazione; *b)* Competenza; *c)* Funzionamento.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: *a)* Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari; *b)* Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª: *a)* Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato; *b)* La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª: *a)* Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso; *b)* Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale - L'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª: *a)* Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato; *b)* La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª: *a)* Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena; *b)* Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª: *a)* Estinzione del reato e della pena e relative cause; *b)* I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª: *a)* Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali; *b)* Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª: Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª: Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª: Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª: Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª: Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª: Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Claring - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª: Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª: Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª: Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

SCIENZA DELLE FINANZE E STATISTICA

Tesi 1ª: *a)* I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie; *b)* Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª: *a)* Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali; *b)* Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª: *a)* Le tasse - Formazione delle tariffe; *b)* Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª: Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive; *b)* Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª: *a)* Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta; *b)* La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª: *a)* Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso; *b)* Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª: *a)* Le spese pubbliche - Principali categorie; *b)* Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª: *a)* Organizzazione finanziaria dello Stato; *b)* Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

CONTABILITA' DI STATO

Tesi 1ª: Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª: Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª: Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª: Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª: Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª: La Ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzione provinciale del Tesoro.

Tesi 7ª: Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª: Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento-mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª: Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª: Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª: Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª: Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello della domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato militare marittimo, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (5) . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . .

Allego una fotografia su carta da bollo da L. 700 con firma autenticata.

. . . lì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2543)

Concorso interno riservato agli operai comuni del ruolo delle lavorazioni per il passaggio alla categoria dei qualificati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento per conto dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, degli operai comuni e qualificati adibiti per un triennio a mansioni di categoria superiore, ed il conferimento mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, dei posti eventualmente non coperti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 275, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1974;

Accertato che nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni al 1° gennaio 1974 il numero dei posti disponibili da conferire in applicazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 del 1970 ammonta a 864 unità;

Accertato, altresì, che il numero dei posti da conferire ai sensi della prima parte del primo comma del mensionato art. 3, è di 37 unità, e che in conseguenza i posti non coperti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni ammonta a 827 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti messi a concorso
Confezionatore o confezionatrice di medicinali, e di materiali di medicatura . .	16
Guida palombaro	14

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino già di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa, e che, nell'ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai qualificati.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e data di nomina e di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare;

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad esperimento pratico o prova d'arte.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, sarà formata la graduatoria di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 7.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà approvata con apposito decreto ministeriale, e sarà successivamente pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori del concorso

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale della Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 700.

Art. 9.

Inquadramento dei vincitori

I vincitori del concorso, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa con decorrenza agli effetti giuridici da data non anteriore al 1° gennaio 1974 ed agli effetti economici dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni nella categoria degli operai qualificati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1975
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 45

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 in data 28 marzo 1975.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di «. . . . . .» in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . . alle dipendenze di . . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . (provincia di . . .), via . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti di «. . . . . . .» nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

2) . . . .
qualifica di mestiere (rivestita) — categoria (rivestita)

3) . . . .
indirizzo — cap

4) . . . .
comune — provincia

5) . . . .
sigla (della provincia)

(2442)

Concorso interno riservato agli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni per il passaggio alla categoria degli specializzati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede l'inquadramento nella categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, degli operai comuni e qualificati adibiti per un triennio a mansioni di categoria superiore, ed il conferimento mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, dei posti eventualmente non coperti;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 22 Difesa, foglio n. 275, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1974;

Accertato che nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni al 1° gennaio 1974 il numero dei posti disponibili da conferire in applicazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078/1970 ammonta a 2212 unità;

Accertato, altresì, che il numero dei posti da conferire ai sensi della prima parte del primo comma del menzionato art. 3, è di 570 unità, e che in conseguenza i posti non coperti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni ammonta a 1642 unità;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti messi a concorso
Acetilenista	1
Addetto al trattamento dei metalli:	
Elettrochimico conduttore di apparecchi per elettrolisi, galvanostegista e galvanoplastiere	2
Tempratore	2
Aggiustatore - Congegnatore:	
Aggiustatore meccanico	89
Preparatore di gabinetto tecnologico . . .	5
Meccanico	9
Congegnatore meccanico	12
Congegnatore di precisione	8
Compressorista	2
Montatore di fari	2
Montatore di apparecchi antigas	2
Montatore di macchine	5
Collaudatore di macchine e loro parti . .	3
Apparecchiatore telegrafonico telescriventista:	
Apparecchiatore telegrafonico	3
Apparecchiatore telescriventista	6
Meccanico per centrali telefoniche . . .	5
Armaiolo:	
Armaiolo in genere	15
Armaiolo per balipedio	1
Artificiere esplosivista:	
Artificiere in genere	60
Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli ed artifizi vari	2
Esplosivista	8
Pirotecnico	5
Preparatore di miscele per esplosivi . . .	4
Attrezzatore navale:	
Attrezzatore navale e impiombatore di cavi	11
Attrezzatore di linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio:	
Attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio in genere	7
Guardia linee telegrafoniche e telefoniche	5
Attrezzista per paracadute	2
Attrezzista meccanico:	
Incisore di metalli	1
Calderaio:	
Calderaio e calderaio fucinatore	5
Calzolaio:	
Calzolaio in genere	9
Calzolaio modellista	1
Carpentiere in legno:	
Calafato da mazzuola in legno	3
Carpentiere in legno in genere	14

Qualifica di mestiere	Numero dei posti messi a concorso
Carpentiere in ferro e metalli:	
Calafato da mazzuola in ferro	1
Ribaditore	6
Carpentiere in ferro e metalli in genere	20
Tracciatore in metalli	1
Cinetecnico:	
Cinetecnico e montatore di pellicole	3
Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati e loro complessi:	
Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati in genere	4
Coloritore:	
Verniciatore a spruzzo	23
Pittore	21
Coibentatore	4
Conduttore di forni non elettrici	3
Conduttore di gru e carri ponte	10
Conduttore di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 60 Kw	1
Cordaio	4
Decoratore o imbianchino:	
Imbianchino	13
Decoratore	3
Elettricista:	
Accumulatorista	11
Bobinatore	11
Circuitista installatore e riparatore	48
Elettrauto	17
Elettrogenista	2
Giuntista	2
Magnetista	3
Per centrali elettriche	11
Per impianti e apparecchiature di compensazione magnetica	2
Conduttore di forni elettrici	2
Preparatore di gabinetto elettrotecnico	2
Elettromeccanico:	
Elettromeccanico in genere	16
Congegnatore elettrico	8
Elettronico:	
Apparecchiatore radiotelegrafico	13
Elettracustico per ultrasuoni	3
Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	39
Preparatore di gabinetto elettronico	3
Elicista aeronautica	2
Fabbro fucinatore e carpentiere:	
Carpentiere in ferro e metalli	1
Fabbro fucinatore e forgiatore	17
Falegname:	
Falegname in genere	67
Lucidatore di mobili	5
Falegname macchinista	13
Modellista	3
Modellista fonditore	1
Segantino brentista circolista	1
Tornitore in legno	1
Vetraio	1
Fonditore:	
Conduttore di macchine per pressofusioni	1
Fonditore in genere	7
Fuochista di forni fusori	7
Staffatore	5
Fotografo:	
Ritoccatore all'aerografo	1
Ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista	3
Operatore, sviluppatore e stampatore cinematografico	1
Operatore di microriproduttori e fotoriproduttori	2
Fototecnico	5
Frigorista	7
Idraulico Tubista	41
Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili	2
Lamierista:	
In alluminio per costruzioni aeronautiche e varie	5
Battilamiera	10
Carrozziere	11
Lavoratore arte bianca:	
Panettiere	8
Gallettaio	3
Lavoratore di vetro d'ottica:	
Crogiolista di materie refrattarie	1
Lavoratore di vetri d'ottica in genere	1
Legatore:	
Rilegatore in pelle, doratore	19
Tagliatore di carta e fogli plastici	2
Litografo:	
Disegnatore cromista	1
Levigatore e granitore	1
Macchinista	3
Trasportatore	3
Tiraprove	1
Lucidista di disegni:	
Cianografo ed eliocianografo	7
Lucidista di disegni in genere	11
Meccanico di precisione d'artiglieria:	
Meccanico per congegni di puntamento e tiro	2
Misuratore di artiglieria e armi portatili e collaudatore meccanico per congegni di tiro	1
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:	
Cambista differenziatore	2
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	31
Meccanico per macchine speciali:	
Meccanico per macchine da scrivere o da calcolo e telescriventi	1
Meccanico per macchine meccanografiche	2
Meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici	1
Meccanico tipografo	1
Orologiaio e cronometrista	1
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori:	
Carburatorista	2
Meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori	2
Metallizzatore:	
Zingatore a caldo	1
Montatore di impianti oleodinamici:	
Montatore di impianti oleodinamici in genere	2
Torrettista	1
Motorista:	
Motorista in genere	51
Montatore di motore	13
Collaudatore motorista	2
Motorista per turboreattori:	
Motorista di turboreattori in genere	1
Muratore:	
Asfaltista	3
Marmista e scalpellino	1
Muratore in genere	50

Qualifica di mestiere	Numero dei posti messi a concorso
Operaio chimico:	
Operaio chimico in genere	2
Preparatore di laboratorio chimico	36
Decontaminatore N.B.C.	1
Preparatore di laboratorio farmaceutico	7
Operaio per bacino:	
Addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa	2
Addetto alla condotta e manutenzione di macchinari	1
Operatore di macchine elettroniche:	
Operatore di macchine meccanografiche	4
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:	
Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	25
Fresatore	11
Piallatore	2
Rettificatore	1
Rigatore di artiglieria e di canne per armi	1
Tornitore in metalli	29
Trapanista	2
Ottico montatore:	
Montatore di ottiche	4
Ottico per congegni di puntamento e tiro	2
Preparatore di laboratorio fisico	3
Palombaro:	
Palombaro artefice	2
Palombaro in genere	10
Preparatore di laboratorio:	
Biologico	8
Batteriologico	2
Saldatore:	
In gas neutro	2
Elettrico ed autogeno	30
Sarto:	
In genere	35
Modellista	1
Tagliatore	1
Sellaio:	
Cuoiaio	1
Sellaio in genere	13
Specialista in apparecchi a raggi X:	
Radiografo	2
Preparatore di gabinetto radiologico	5
Stagnino:	
Lattoniere	5
Stagnino in genere	1
Ramaio	1
Radiatorista	3
Strumentista per apparecchiature geotopografiche meteorologiche e di navigazione:	
Strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima	5
Strumentista per apparecchi meteorologici	1
Tappezziere:	
Tappezziere in genere	6
Tappezziere per auto	1
Tipografo:	
Autotipista	1
Correttore di bozze	1
Linotipista	9
Compositore a mano	24
Impressore	22
Velaio	2
Vulcanizzatore e gommista	4

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa, e che, nello ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai specializzati.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni e data di nomina e di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare;

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o a esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, sarà formata la graduatoria di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione al concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 7.

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà approvata con apposito decreto ministeriale, e sarà successivamente pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori del concorso

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale della Università, 4 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 700.

Art. 9.

Inquadramento dei vincitori

I vincitori del concorso, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa con decorrenza agli effetti giuridici da data non anteriore al 1° gennaio 1974 ed agli effetti economici dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni nella categoria degli operai specializzati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: Brandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1975
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 47

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 in data 28 marzo 1975.

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di « . . . . . » in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . alle dipendenze di . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . (provincia di . .), via . . ., chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di « . . . . . » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Data, . .

Firma

. . . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica)

Allegato *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

2) . . . .
qualifica di mestiere (rivestita) — categoria (rivestita)

3) . . . .
indirizzo — cap

4) . . . .
comune — provincia

5) . . . .
sigla (della provincia)

(2441)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento dei decreti ministeriali 15 maggio 1973 e 30 maggio 1973, concernenti l'approvazione della graduatoria del concorso ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vibo Valentia e la nomina del medico incaricato delle dette carceri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 luglio 1974 con il quale è stato accolto il ricorso straordinario presentato il 21 luglio 1973 dal dott. Scalfari Lucio avverso il provvedimento 24 marzo 1973, n. 6489/7.9.L., del Ministero di grazia e giustizia ed il decreto del procuratore generale della Repubblica di Catanzaro in data 7 febbraio 1973 con cui il predetto dott. Scalfari Lucio è stato escluso dal concorso ad un posto di medico incaricato delle carceri giudiziarie di Vibo Valentia indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971;

Considerato che, di conseguenza, vanno annullati i decreti ministeriali in data 15 maggio 1973 e 30 maggio 1973 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vibo Valentia indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 e la nomina del dott. Simonetti Vincenzo Alì, nato il 2 giugno 1929 a Gioiosa Ionica, a medico incaricato delle predette carceri;

Decreta:

Sono annullati i decreti ministeriali 15 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973, registro n. 47, foglio n. 227 e 30 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973, registro n. 47, foglio n. 226, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vibo Valentia indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971, e la nomina del dott. Simonetti Vincenzo Alì, nato il 2 giugno 1929 a Gioiosa Ionica, a medico incaricato del predetto istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1974

Il Ministro: Zagari

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1975
Registro n. 6 *Giustizia, foglio n.* 221

(2544)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso, per titoli e per esami, a quindici posti di medico in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 37 Giustizia, foglio n. 97, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1973.

(2304)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo di 2ª categoria, qualificato.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 221, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a quattro posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di « Elettricista circuitista elettrico "OP" », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(2305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 104367 del 4 maggio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1973;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in parola relativamente ai posti di medico condotto, essendo scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Viste le designazioni pervenute dalla giunta regionale veneta, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dai comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9 e 50 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1973, bandito con decreto del medico provinciale n. 104367 del 4 maggio 1974, si compone come segue:

Presidente:

Parisotto dott. Romeo, funzionario della regione Veneto.

Componenti:

Scorsone dott. Giuseppe, funzionario della regione Veneto;
Magrì prof. Carmelo, medico provinciale di Venezia;
Scuro prof. Ludovico, direttore della clinica medica dell'Università di Padova, sede ospedale clinicizzato di Borgo Roma Verona;
Confortini prof. Pietro, primario chirurgo degli istituti ospitalieri di Verona;
Benini dott. Silvio, medico condotto di S. Martino Buon Albergo.

Segretario:

Covesnon dott. Giorgio, funzionario della regione Veneto.

Le prove di esame di concorso avranno luogo in Verona, non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè dei comuni interessati.

Verona, addì 5 marzo 1975

Il medico provinciale: RENZULLI

(2579)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRIESTE

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nel comune di Trieste.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Attesa la necessità di costituire la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello comunale del comune di Trieste, bandito con decreto n. 9/4-11-165 del 14 maggio 1973;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'assessorato dell'igiene e della sanità della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonchè dalla prefettura di Trieste;

Viste le terne proposte dall'ordine provinciale dei veterinari di Trieste;

Preso atto della nomina effettuata dal medico provinciale di Trieste per il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 63 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione indicata in premessa è così costituita:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, dirigente superiore del Ministero della sanità.

Componenti:

Vergone dott. Pasquale, direttore di sezione della prefettura di Trieste;
Ferrazza dott. Augusto, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;
Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università degli studi di Torino;
Romano dott. Claudio, veterinario dell'assessorato regionale igiene e sanità;
Bernoni dott. Mario, funzionario amministrativo dell'assessorato regionale igiene e sanità.

Segretario:

Salemi Guido, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione che avrà sede in Trieste, ove le prove di esame inizieranno non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Trieste, addì 13 marzo 1975

Il veterinario provinciale: TOMATIS

(2580)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750840)